



Ente Gestore delle Riserve
Grotta Conza
Grotta di Entella
Monte Conca

CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE SICILIA
ONLUS

Raggruppamento Regionale

Sede legale: 90139 Palermo, Via Roma 443, presidenza 333/7342382, fax 091-6092589 C.F. 97022540831 gr_cai_sicilia@cai.it

Coordinamento Riserve Naturali: 90139 Palermo, Via Roma 443 cell. 3289332615 tel. 091/6118805 fax 091/6092589 e-mail: riservecaisicilia@gmail.com

Prot. 044/16

Palermo 31/08/2016

Ai Presidenti Sezioni e S/Sezioni
GR Sicilia onlus
e p c Componenti Consiglio Direttivo

via mail loro Sedi

OGGETTO: Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale-Art. 1 L.R. n. 14/88-
Rinnovo Organo Collegiale.-Rif.to Nota ARTA prot. 53944 del 08/08/2016-.

In riferimento alla nota in oggetto con la quale l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento ambiente - ha invitato questa Associazione a volere designare un proprio rappresentante in seno al **Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale** così come stabilito alla lett.c. dell'art. 1 della L.R. n. 14/88, che ad ogni buon fine si allega in estratto, si invitano i Presidenti delle Sezioni a far pervenire entro e non oltre giorni 15 dalla presente le eventuali designazioni ritenute coerenti con i requisiti richiesti.

A riguardo, si evidenzia, altresì, che tale adempimento dovrà essere effettuato tenuto conto della comprovata esperienza maturata in materia dalla persona che si intende designare, considerati i molteplici e delicati compiti del **consiglio regionale** di cui Art. 2 l. r. 14/88.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane in attesa di riscontro.

Cordiali saluti

Il Presidente del CAI Sicilia
Giuseppe Oliveri

Allegati:

- 1) Nota n°53944;
- 2) Estratto LR n°14/88

Art. 1 l. r. 14/88 (estratto)

Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Istituzione e composizione

«Art. 3. - E' istituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con l'espressione "Consiglio regionale", presieduto dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto:

a) dal direttore regionale (o suo delegato) per il territorio e l'ambiente e dal direttore regionale (o suo delegato) per l'urbanistica dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dal direttore regionale (o suo delegato) per le foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore regionale (o suo delegato) per i beni culturali ed ambientali e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

b) da sette docenti universitari nelle seguenti discipline o facoltà: botanica, zoologia, ecologia e geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza, economia e commercio e scienze agrarie, scelti su terne proposte per ciascuna professionalità dalle università dell'isola;

c) da sei esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall'Associazione italiana del World wildlife found (W.W.F. - Fondo mondiale per la natura), dal club alpino italiano (C.A.I.), dalla lega per l'ambiente, dalla lega italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.) e dai gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.);

d) da due esperti: un urbanista e un vulcanologo, scelti su terne proposte rispettivamente dalla sezione regionale dell'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Istituto internazionale di vulcanologia del consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

e) da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni;

f) da un esperto designato dall'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) sono scelti fra persone di alta e sperimentata competenza nel campo della salvaguardia della natura e dell'ambiente.

Le designazioni di cui alle lettere b), c) e d) devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. In mancanza, provvede l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Il consiglio regionale può essere costituito con i membri designati, purché in numero non inferiore a otto.

I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla lettera a, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituti.

L'organizzazione e il funzionamento del consiglio regionale sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La segreteria è assicurata da un gruppo di lavoro apposito costituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Il Consiglio regionale può articolarsi al suo interno in commissioni di lavoro, le cui relazioni sono sottoposte all'approvazione del consiglio medesimo.

Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto, esperti, in numero non superiore a tre, particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno.

Ai componenti il consiglio regionale spetta, per ogni seduta del consiglio o delle commissioni nelle quali si articola, il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del presidente della regione, sentita la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1988. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».

Art. 2 l. r. 14/88 (estratto)
Compiti del consiglio regionale

Sono compiti del consiglio regionale:

a) predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale;

b) esprimere pareri sui piani di coordinamento degli enti parco di cui all'art. 18;

c) esprimere pareri sulle proposte di istituzione di nuovi parchi regionali, di riserve naturali e di riserve e parchi marini, nonché sull'ampliamento di quelli esistenti;

d) controllare per ciascuna area protetta regionale (parchi e riserve) il raggiungimento delle finalità istituzionali e l'osservanza delle norme di legge e di regolamento;

e) promuovere la formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

f) svolgere attività di promozione e di indirizzo della politica di gestione delle aree protette, in armonia con le prescrizioni e gli indirizzi del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

g) tenere la lista ufficiale delle aree protette, indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione e di cancellazione;

h) assolvere tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge ed esprimere pareri su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

«i) predisporre direttive vincolanti relative alla valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e di manufatti da realizzarsi nei parchi e nelle riserve».

I poteri di vigilanza e di controllo del consiglio vengono esercitati a mezzo di osservazioni e rilievi sui programmi di gestione delle aree protette regionali.

Nell'ipotesi di inosservanza delle raccomandazioni del consiglio l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può intervenire con propri provvedimenti fino allo scioglimento degli organi amministrativi delle suddette aree, previo parere del consiglio stesso.

Il consiglio presenterà annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per il tramite dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, una relazione all'Assemblea regionale sull'attività degli enti parco.